

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO COMUNALE- SERVIZIO N. 3
Uso e assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 12.05.2015

OGGETTO: REVOCA ING. GIACOMINO SERVIDIO DALLA DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. RONDINELLA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. GIOSAFAT VIGLIOTTI.

PREMESSO:

CHE la G.M. del Comune di Fagnano Castello, con atto deliberativo n° 120 del 01.10.2013 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento e Potenziamento Impianto di Depurazione in località Rondinella" per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 92.962,50 per lavori, 30.987,50 costo del personale oltre ad Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determina n° 42 del 30.12.2014 con cui il Responsabile del Servizio Geom. Vincenzo Bruno ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di Adeguamento e Potenziamento dell'Impianto di Depurazione in località Rondinella, 1° stralcio, alla ditta Lao Pools s.r.l. per l'importo di Euro 89.204,00 al netto del ribasso offerto ed accettato del 3,00% sui prezzi di capitolato;

Visto l'atto deliberativo di Giunta Municipale n° 54 del 05.05.2015, con cui si sono espressi gli atti d'indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per la revoca dell'attuale direttore dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione Rondinella, ing. Giacomino Servidio, per la particolarità dell'intervento che necessita di un direttore dei lavori con specifica conoscenza ed esperienza in materia idraulica e depurativa, nonché per la necessità di un' assoluta disponibilità di tempo che consenta al direttore dei lavori di seguire tutte le fasi della lavorazione, stante l'impossibilità per l'ing. Servidio di seguire l'iter del delicato lavoro in quanto dipendente presso Calabria Verde ed in considerazione del fatto che, "alcune pratiche dallo stesso curate quando era Responsabile del Servizio n° 3, risultano ancora non definite (esempio lavori di captazione della sorgente Fiume della Madonna)";

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo direttore dei lavori al fine di consentire all'impresa Lao Pools di procedere all'esecuzione degli stessi;

ATTESO che l'Ufficio Tecnico di questo Comune, considerata la mole di lavoro giornaliero che deve sostenere e la mancanza di supporto tecnico per la direzione lavori, non è in grado di rispettare tempi e modalità per un controllo assiduo delle lavorazioni;

CHE si rende opportuno, quindi, affidare incarico per la direzione dei lavori di cui all'oggetto, a tecnico o tecnici professionisti operanti nel settore e di comprovate capacità professionali;

Considerato che l'art. 125, comma 11, consente, per i servizi e le forniture d'importo inferiore a quaranta mila euro, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Che il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione n° 04/2007 del 29.03.2007, ha ritenuto che "per i servizi tecnici d'importo inferiore a 20.000 Euro, ora quarantamila euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli art. 125, comma 2 e 125, comma 11, del Codice;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Che tra i professionisti interpellati, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico in oggetto per l'importo complessivo contenuto entro la soglia d'applicazione della direttiva comunitaria, e, pertanto, inferiore a quarantamila Euro, l'ing. Giosafat Vigliotti, nato a Cosenza il 27.01.1981 e residente a Paola alla via Capo d'Armi, 10, iscritto all'Ordine degli ing. della provincia di Cosenza al n° 5425, C.F. VGL GFT 81°27 D086V;

CHE a tale fine, l'Ufficio Tecnico Comunale, ha redatto lo schema di convenzione che andrà a regolare i rapporti tra il Comune ed il professionista incaricato;

Considerato, pertanto, necessario procedere all'affidamento dell'incarico in parola;

VISTO l'articolo 3 del D.L.vo 03/02/1993, n° 29;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n.18/08/2000, n° 267;

Visto il Decreto L.gvo 12.04.2006, n° 163 e s.m.i.

Vista la Determinazione n° 04 del 29.03.2007 del Consiglio dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario (art. 153, comma 5, D.Lgs. 18/8/2000, n° 267);

tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. REVOCARE, per i motivi di cui in premessa, l'ing. Giacomino Servidio dall'incarico di direttore dei lavori di Adeguamento e Potenziamento dell'impianto di depurazione in località Rondinella del Comune di Fagnano Castello.


2. AFFIDARE, per come affida, all'ing. Giosafat Vigliotti, nato a Cosenza il 27.01.1981 e residente a Paola in via Capo d'Armi 10, di comprovate capacità tecnico professionali, l'incarico per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento e Potenziamento Impianto di depurazione in loc. Rondinella del Comune di Fagnano Castello.

3. APPROVARE per come approva, lo schema di convenzione, redatto dall'Ufficio Tecnico di questo Comune, che andrà a regolare i rapporti tra questo Ente ed il tecnico incaricato.

4. STABILIRE che le competenze professionali per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nell'importo complessivo di Euro 4.010,00 compreso IVA e contributi, graveranno, per intero, sui fondi di cui al progetto esecutivo di Euro 150.000,00 allocato nel bilancio corrente esercizio in corso di definizione al cap. 178/1 r.r.pp. 3345 dell'anno 2010

5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio
-Geom. Vincenzo Bruno-



Comune di Fagnano C.Ilo

Provincia di Cosenza

Schema di Convenzione d'incarico

L'anno Duemilaquindici, il giorno _____, del mese di _____, nella Sede municipale di Fagnano C.Ilo, tra:

1) Vincenzo Bruno, nato a San Sosti il 22.05.1956, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fagnano Castello, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Fagnano Castello, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii. e tenuto conto della nomina avvenuta con Decreto del Sindaco del comune di Fagnano Castello;

2) Dr/Ing. _____ in qualità di libero professionista che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Incaricato";

si conviene quanto segue:

PREMETTONO che con determinazione n° _____ del _____ del Responsabile del Servizio Tecnico si è affidato al professionista sopra richiamato, l'incarico per la direzione ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in località Rondinella del comune di Fagnano Castello.

Che ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. 03/6/1998, n° 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 154.937,00.

ART. 1 – Il comune di Fagnano Castello, come sopra rappresentato con la presente convenzione regola, con l'incaricato che accetta, l'incarico per la direzione e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori sopra citati, alle condizioni del presente atto, per come di seguito specificato. Nell'adempimento dell'incarico, l'incaricato dovrà rispettare le vigenti disposizioni di legge, specie per quanto riguarda l'incompatibilità per l'espletamento di incarichi per conto di Enti pubblici. Pertanto, l'incaricato summenzionato, dichiara sotto la propria responsabilità che non ha rapporti con l'Amministrazione o con Enti pubblici che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico.

ART. 2 – La realizzazione del succitato incarico con gli adempimenti successivi, dovrà essere sviluppata attraverso l'iter procedurale previsto dalle disposizioni normative e regolamentari, nonché in base agli approfondimenti ed i confronti richiesti dall' Amministrazioni comunale interessata.

ART. 3– Il compenso professionale per le prestazioni oggetto del presente incarico, non potrà superare la somma di Euro 4.010,00 comprensiva di IVA e contributi. L'importo è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere, rimborso spese, prestazioni, ecc.

ART. 4 – Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237, comma 1, del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: 1) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 5 - Si stabilisce che le competenze professionali graveranno per intero sul finanziamento del suddetto progetto di Euro 150.000,00 allocati nel bilancio corrente esercizio in corso di definizione, al cap. 1718/1 RR.PP.

ART. 6 – È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non venga definita in via transattiva, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Cosenza.

ART. 7 – Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 e ss.mm.ii. informa l'incaricato che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART.8 – Per altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

ART. 9 - Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico dell'incaricato.

ART.10 – La presente convenzione, redatta in due originali, verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n° 131.

ART.11– La presente convenzione, composta di n 2 fogli di cui si occupano pagine 2 , viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 1 a 12 come sopra riportati.

Fagnano Castello li _____